

STATUTO ORGANICO

dell' I.P.A.B. RICOVERO MONS. COMI

con sede in LUINO

ORIGINE, SCOPI E MEZZI

Articolo 1

Il Pio Ricovero Mons. Gerolamo COMI per i vecchi poveri abbandonati in Luino venne fondato dal Reverendo Mons. Gerolamo COMI con atto di donazione 18 gennaio 1907, rogito Boscetti, con il quale il medesimo elargì per l'Istituzione del Pio Ente la somma di £. 50.000. Il Ricovero ha sede in un fabbricato di sua proprietà appositamente costruito nel recinto dell'annesso Ospedale Luini-Confalonieri.

Esso è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 2 agosto 1914. ha sede legale in Luino (Va) – Via Forlanini, al civico n° 6.

Articolo 2

Il Pio Ricovero ha lo scopo di ospitare, per libera scelta degli interessati, o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizione di totale o parziale autosufficienza, fornendo agli Ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché sanitario-riabilitative.

Possono essere anche ospitate persone con forme di non autosufficienza: in tal caso l'assistenza e la cura avranno luogo nell'apposito reparto protetto, salvo che esigenze di carattere sanitario obiettivamente accertate, non richiedano il ricorso a soluzioni diverse.

Per l'attuazione delle suddette finalità l'Istituzione potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Fermo restando che il bacino dell'utenza dell'Istituzione è quello proprio dell'Ente Responsabile Servizi di Zona – USSL n° 1 – hanno titolo di priorità gli anziani residenti nei Comuni che già all'origine beneficiarono dell'Istituzione Mons. Gerolamo COMI secondo le volontà del fondatore e che sono:

- AGRA
- BREZZO DI BEDERO
- BRISSAGO VALTRAVAGLIA
- CASTELVECCANA
- CURIGLIA CON MONTEVIASCO
- DUMENZA
- GERMIGNAGA
- GRANTOLA
- LUINO
- MACCAGNO
- MESENZANA
- MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
- PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
- PORTO VALTRAVAGLIA
- TRONZANO LAGO MAGGIORE
- VEDDASCA

I Comuni elencati comprendono nel loro territorio e perciò rappresentano le popolazioni di tutti i luoghi indicati dalla volontà del Fondatore.

Nel perseguimento dei propri scopi di assistenza agli anziani l'Istituzione potrà altresì attuare e gestire anche in convenzione con altri Enti pubblici, servizi socio-assistenziali in genere di tipo non residenziale quali, a titolo meramente esemplificativo, centri diurni e servizi di assistenza domiciliare alle indicazioni e prescrizioni della L.R. n° 1/86 e dei Piani regionali Socio-Assistenziali.

Articolo 3

L'Istituzione provvede alla gestione dell'Istituto con la riscossione delle rette a carico degli ospiti, con i contributi a carico di Enti vari (statali, regionali, comunali, USSL, ecc.), con le rendite del patrimonio e con ogni altro provento non destinato ad accrescere il patrimonio stesso.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

Il ricovero è retto da un Consiglio di amministrazione composto da sette Membri.

Un membro è di diritto, il Parroco pro-tempore di Luino o suo delegato.

Tre membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Luino.

L'elezione avviene con voto limitato a due nominativi in modo da salvaguardare i diritti della minoranza.

Tre Membri sono designati, tra gli elettori residenti nei Comuni richiamati all'art. 2, escluso il Comune di Luino, con le modalità di cui ai commi successivi.

Per l'elezione dei predetti tre Membri, il Presidente del ricovero Mons. G. COMI convoca, due mesi avanti la normale scadenza del Consiglio, i Sindaci dei Comuni interessati, escluso il Comune di Luino.

Il Collegio dei Sindaci si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Sindaci interessati.

Il Collegio provvede alla elezione dei tre Membri, con voto limitato a due nominativi; si intendono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I Membri elettivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere riconfermati senza interruzione solo una volta.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, i Sindaci e gli Assessori in carica dei 16 Comuni costituenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni della Legge 154/81 in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Articolo 5

I Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità Tutoria la può promuovere.

Articolo 6

Le cariche di Consigliere, presidente e Vice presidente sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive e di quelle forzose sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse.

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si raduna non meno di due volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di assistenza pubblica.

Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri, sia per invito dell'Autorità Tutoria.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Esso deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori, o rimesso mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni liberi antecedenti la data fissata per la seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni di urgenza.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Articolo 8

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei Membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Nel numero dei presenti non si computano coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 della L.R. 17.7.1890, n° 6972.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salve quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a voti segreti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario o, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente e vigila sul suo regolare funzionamento.

In particolare avrà l'obbligo di:

- Redigere ed approvare, nei termini di legge, il Bilancio di Previsione ed eventuali variazioni allo stesso;
- Curare la redazione e l'approvazione del conto Consuntivo;
- Determinare la misura delle rette e le sue variazioni;
- Promuovere e deliberare le modifiche allo statuto ed ai Regolamenti;
- Adottare ogni provvedimento riguardante il personale;
- Curare la formazione, la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dei beni mobili e immobili;
- Deliberare in genere su tutti gli atti che in qualsiasi modo interessino l'Istituzione e ne impegnino il patrimonio e le rendite;
- Autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio.

NOMINA, ATTRIBUZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE

Articolo 10

Nella prima seduta il consiglio nomina, con la maggioranza assoluta, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, tra i Membri elettivi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica, di regola, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituzione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario o nell'ipotesi in cui ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e vigila sul buon andamento dell'Istituzione.

Nei casi d'urgenza e semprechè non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso, che deve essere convocato entro i successivi 10 giorni.

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 11

In apposito Regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, entro 90 giorni dall'insediamento, saranno disciplinate l'attività economica dell'Istituzione e stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Istituzione. Detto Regolamento disciplina, in particolare, la permanenza, le dimissioni degli ospiti e le norme di comportamento degli ospiti stessi. Saranno ivi disciplinati, inoltre, gli orari e le modalità delle visite agli ospiti da parte dei parenti e le modalità di loro partecipazione e consultazione, nonché le forme e modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'art. 2 del presente capitolo.

A tale regolamento saranno demandate, infine, l'Istituzione e le modalità di funzionamento di apposito Consiglio degli Ospiti, costituito da non più di 5 membri, eletti dagli Ospiti stessi e con funzioni propositive e consultive, in particolare per quanto concerne la vita interna dell'Istituto.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dal proprio Tesoriere.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di Legge.

Articolo 13

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato nonché di quella del Segretario.

Articolo 14

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza e beneficenza.